



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE  
UFFICIO AFFARI GENERALI  
E SERVIZI LEGALI

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC  
Tel. 0161 261543-533-526  
Fax 0161219381  
E-mail: [affarigiuridici@uniupo.it](mailto:affarigiuridici@uniupo.it)

**Allegato A**

LB/ff

## **Linee guida per la videosorveglianza**

### **Premessa**

Le presenti linee guida disciplinano il trattamento dei dati personali effettuato attraverso gli impianti di videosorveglianza attivati nelle strutture dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale (d'ora in poi Università), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (codice della privacy), dal Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza e dal Regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme in materia di dati personali, ai sensi del codice della privacy.

### **1. Principi generali**

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali.

Il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza all'interno o in prossimità delle strutture dell'Università avviene esclusivamente nell'ambito dello svolgimento di funzioni istituzionali.

La determinazione della dislocazione delle videocamere e delle modalità di ripresa e il trattamento dei dati raccolti vengono effettuati in osservanza dei seguenti principi:

- principio di legalità: l'installazione dei sistemi di videosorveglianza e il trattamento avviene nel rispetto della normativa vigente in materia;
- principio di necessità: i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati in modo tale da non utilizzare dati personali quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
- principio di proporzionalità: la scelta delle modalità di ripresa e dislocazione delle videocamere sono definite in modo da comportare un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Qualora, per la natura dei dati trattati, per le modalità del trattamento o per gli effetti che il trattamento può determinare, emergano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati l'Università, mediante interpello proposto dal Titolare, chiede al Garante una verifica preliminare.

### **2. Finalità**

L'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini da parte dell'Università risponde alle seguenti finalità:

- a) sicurezza e incolumità degli studenti, del personale universitario e dei frequentatori a vario titolo dei locali universitari;



- b) tutela del patrimonio immobiliare dell'Università;
- c) tutela dei beni mobili dell'Università e degli utenti interni;
- d) monitoraggio e controllo degli accessi ad aree non aperte al pubblico e riservate a personale autorizzato dall'Università;
- e) prevenzione di eventuali atti vandalici.

L'Università provvede alla raccolta di dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, registrando le sole immagini indispensabili e limitando l'angolo visuale delle riprese in modo da escludere le aree non strettamente pertinenti le strutture dell'Università.

L'Università può installare telecamere sulle bollatrici di presenze al fine di appurare il rispetto dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini rilevate non è utilizzata per fini diversi da quelli esplicitati.

### **3. Soggetti che effettuano il trattamento dei dati**

#### **3.1 Titolare**

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante sistemi di videosorveglianza installati presso l'Università è l'Università stessa nella persona del Rettore pro tempore.

Il Titolare impartisce direttive per il Responsabile e gli Incaricati in ordine al trattamento dei dati e vigila sull'osservanza delle norme di legge e di regolamento da parte del Responsabile.

Il Titolare cura i rapporti con il Garante, provvedendo in particolare a richiedere, qualora vi siano i presupposti, la verifica preliminare in ordine alla legittimità del trattamento.

#### **3.2 Responsabile**

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento limitatamente agli uffici del Rettorato.

I Direttori di Dipartimento sono responsabili del trattamento per le strutture di rispettiva appartenenza.

Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare.

In particolare il Responsabile:

- nomina con atto scritto quali Incaricati del trattamento le persone fisiche autorizzate a utilizzare gli impianti, ad accedere ai locali dove si trovano le postazioni di controllo, a visionare le immagini e ad effettuare eventuali ulteriori operazioni, comunicando i nominativi al Titolare;
- vigila sull'osservanza da parte degli Incaricati delle norme di legge, di regolamento e delle direttive impartite;
- deve rispettare la normativa vigente in materia di videosorveglianza, in particolare le norme di legge, le disposizioni del Garante, le presenti linee guida e le direttive impartite al Titolare;
- vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro cancellazione nei termini previsti dal presente regolamento;
- riesamina in differita le immagini in caso di effettiva necessità, per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 1 delle presenti linee guida;
- vigila sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi da parte degli Incaricati o, ove necessario, di personale esterno, garantendo l'osservanza della normativa vigente e delle presenti linee guida da parte di chi entri in contatto con i dati registrati;
- provvede in ordine alla segnaletica in prossimità dell'impianto di videocamera;
- acquisisce dall'installatore dichiarazione che l'impianto è conforme alle misure minime e alle norme previste dal codice;



- è responsabile del processo di accesso alle immagini da parte degli interessati.

### **3.3 Incaricati**

Gli Incaricati svolgono le operazioni materiali di trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal responsabile e operano sotto la diretta responsabilità del Responsabile.

I soggetti Incaricati preposti al servizio di videosorveglianza sono autorizzati a prendere visione delle immagini nell'espletamento della loro attività lavorativa.

L'Incaricato deve assicurare che i sistemi di registrazione delle immagini rispettino le presenti linee guida e che la loro cancellazione avvenga nel termine previsto.

L'Incaricato è tenuto a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza in funzione nelle strutture dell'Università anche ricorrendo a personale esterno.

## **4. Raccolta e trattamento dei dati personali**

La raccolta dei dati avviene tramite videocamere aventi le caratteristiche tecniche descritte in un apposito documento predisposto dal Responsabile del trattamento che viene aggiornato in ragione di sopraggiunte nuove implementazioni per effetto di novità tecnologiche e/o esigenze per rispondere a finalità di cui al punto 1.

Le videocamere installate presso le sedi dell'Università consentono unicamente riprese video.

Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero.

Non devono essere effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità dell'impianto attivato di cui al punto 1.

I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo.

Le immagini possono essere visualizzate su monitor e registrate su supporto informatico.

Non vengono installate apparecchiature specificamente preordinate al controllo a distanza dell'attività del personale universitario e di tutti coloro che operano a vario titolo nell'Università, non vengono effettuate riprese al fine di verificare la correttezza nell'esecuzione delle prestazioni lavorative o dell'attività diversa espletata.

Qualora dai sistemi installati derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, l'Università adotta le garanzie previste dall'art. 4, comma 1, della L. 300/1970, sottoponendo in via preventiva il progetto di installazione dei sistemi alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza di raggiungimento di un accordo, presentando istanza all'Ispettorato del Lavoro.

Eventuali riprese effettuate sui luoghi di lavoro, che vedano coinvolto il personale dipendente per documentare attività a scopo divulgativo o di comunicazione istituzionale, costituiscono trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni di pensiero. In tal caso si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute negli articoli 136 e seguenti del codice della privacy, fermi restando i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica e il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi per motivi legittimi alla sua diffusione.



## **5. Conservazione**

Le immagini videoregistrate possono essere conservate su appositi server o supporti analoghi custoditi nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla vigente normativa.

Le immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza possono essere conservate per il periodo consentito dalla normativa in materia di videosorveglianza<sup>(1)</sup>.

È fatto salvo il caso in cui si debba aderire a una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Per i periodi di chiusura programmata dell'Università, nelle ipotesi di rischio concreto, la conservazione per un periodo di tempo superiore a 7 giorni dalla registrazione può avvenire previa verifica preliminare del Garante da chiedere a cura del Titolare.

Le immagini registrate devono essere cancellate automaticamente da ogni supporto allo scadere del termine stabilito con sovra-registrazione e modalità che rendono inutilizzabili i dati cancellati. Tale impostazione dei sistemi non è tecnicamente modificabile.

Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-ter, del codice della privacy.

## **6. Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

Qualora dovessero essere rilevate immagini relative a ipotesi di reato o a eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato o il responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione al Titolare.

In questa ipotesi l'incaricato deve procedere alla registrazione delle immagini su supporti magnetici.

Nel caso in cui gli organi di polizia, nello svolgimento delle loro indagini, necessitino di avere informazioni che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati.

## **7. Comunicazione e diffusione dei dati**

La comunicazione e la diffusione dei dati devono essere in ogni caso autorizzate dal Titolare del trattamento come previsto dalle presenti linee guida.

La comunicazione a soggetti pubblici dei dati personali acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza è ammessa solo se è prevista da norme di legge o di regolamento previa comunicazione al Garante.

Sono fatte salve in ogni caso la comunicazione e la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'artt. 58, comma 2, del codice della privacy per finalità di difesa o di sicurezza dello stato di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

---

<sup>(1)</sup> attualmente 7 giorni in base al provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza.



## **8. Informativa e posizionamento di segnaletica**

L'Università informa gli interessati della presenza di sistemi di videosorveglianza mediante affissione di appositi cartelli (modello 1) indicanti il Titolare del trattamento e le finalità perseguite, posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi.

La segnaletica deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione ambientale anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.

In presenza di più videocamere e in relazione alla vastità delle aree oggetto di rilevamento, l'informativa è resa mediante affissione di cartelli.

L'Università mette a disposizione degli interessati sul proprio sito internet e presso gli sportelli destinati agli utenti il testo completo dell'informativa, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del codice della privacy.

## **9. Diritti dell'interessato**

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del codice della privacy, in particolare può accedere ai propri dati, verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento. La risposta alla richiesta di accesso ai dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile, e può comprendere eventuali dati riferiti ai terzi solo nei limiti previsti dal codice, ovvero nei casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

In riferimento alle immagini registrate, non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione (art. 7, comma 3, lett. a) del codice della privacy), in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale, riguardanti un fatto obiettivo.

L'interessato identificabile ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b) del codice della privacy.

I diritti di cui al presente punto riferiti ai dati personali, concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nel caso di esito negativo all'istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **10. Misure minime**

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti, ai sensi degli artt. 31 e ss. del codice della privacy, con idonee misure di sicurezza preventive al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In particolare sono implementate le seguenti misure tecniche e organizzative:

1. il Responsabile e gli Incaricati, nell'ambito dei compiti attribuiti a ciascuno, utilizzano credenziali di autenticazione strettamente personali che permettono di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza;
2. la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare le immagini in tempo differito, è limitata ai casi di effettiva necessità, per il conseguimento delle finalità indicate all'art 2 delle presenti linee guida;



3. i sistemi di videosorveglianza sono predisposti in modo tale da consentire la cancellazione automatica delle immagini registrate da ogni supporto allo scadere del termine di conservazione stabilito ai sensi dell'art. 5 delle presenti linee guida, anche mediante sovra-registrazione e con modalità da rendere inutilizzabili i dati cancellati;
4. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, i soggetti preposti potranno accedere alle immagini solo se ciò è indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
5. gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche sono protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615 ter del codice penale;
6. la trasmissione delle immagini tramite reti pubbliche di comunicazione, nonché la trasmissione delle immagini da punti di ripresa wireless, è effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.

### **11. Videosorveglianza e tutela delle strutture universitarie**

Nel caso di danni provocati in occasione della frequenza delle strutture universitarie, l'Università può esperire le appropriate azioni a carattere risarcitorio nei confronti dei responsabili, a tutela del proprio patrimonio e della sicurezza, avvalendosi delle immagini e dei filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza.

Qualora si configurassero ipotesi di reato, di queste viene data notizia all'autorità giudiziaria.

### **12. Deposito di rifiuti, agenti chimici, gas tecnici**

In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta conferito con riferimento alle attività di controllo, volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali generici e di materiali o sostanze pericolose.

L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è lecito nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689). I sistemi di videosorveglianza possono essere utilizzati anche per monitorare gli accessi ai laboratori e ai depositi di sostanze chimiche e gas tecnici per evitare la sottrazione di materiale pericoloso e nocivo.

### **13. Norme di Rinvio**

Per quanto non previsto dalle presenti linee guida si rinvia al codice della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i), al provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza e a tutta la normativa di riferimento vigente.